

Allegato A al rep. n. 14710/10148
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"AMICI DI CLAUDIO DEMATTE"

Articolo 1- COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

1.1 È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "AMICI DI CLAUDIO DEMATTE" ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione e della legge 383/2000.

L'associazione "AMICI DI CLAUDIO DEMATTE" è un ente di diritto privato apolitico, apartitico, aconfessionale e senza fine di lucro, il quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività delle cariche associative.

1.2 L'Associazione ha sede in Trento, via Torre Verde n. 21.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria ed avviene con decisione dell'Organo Amministrativo, mentre il trasferimento della sede in Comune diverso compete ai soci riuniti in assemblea straordinaria.

1.3 L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 -SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

2.1 L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli individui.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

2.2 L'Associazione si propone le seguenti finalità:

- erogare borse di studio mirate alla promozione dello studio in contesti internazionali a favore di laureati, dottorandi e dottori di ricerca;
- favorire il rapporto per gli studenti tra Università e mondo del lavoro.

Articolo 3- ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

3.1 Per raggiungere gli scopi appena menzionati l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- la realizzazione, in collaborazione con enti pubblici e privati, di progetti, di studi e ricerche;
- l'organizzazione di corsi di formazione e di specializzazione rivolti in genere alla preparazione per l'esercizio di attività imprenditoriali e all'inserimento nel mondo del lavoro;
- l'organizzazione e/o la partecipazione a convegni, congressi e workshop che favoriscano lo sviluppo della cultura imprenditoriale;
- la promozione di iniziative di comunicazione dedicate al mondo della scuola, dell'università, dei media e della formazione manageriale;
- lo svolgimento di attività ausiliarie e sussidiarie alle precedenti.

3.2 Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale, l'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate.

3.3 L'Associazione opera prevalentemente all'interno della Provincia di Trento.

Articolo 4 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e

doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 5 - DEFINIZIONE E ACQUISIZIONE DELLO STATUS DI SOCIO

5.1 I soci si dividono in soci fondatori e ordinari. Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione. Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa. La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

5.2 Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti i soggetti pubblici e privati interessati allo scopo sociale dell'Associazione e che ne condividano le finalità. Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

5.3 Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque abbia i requisiti di cui al comma precedente e ne abbia interesse può fare domanda. L'Organo Amministrativo, a seguito di un periodo di prova, delibera l'acquisto dello status di socio.

5.4 All'atto di ammissione gli associati si obbligano:

- al versamento delle quote associative;
- all'osservanza senza riserve delle norme del presente statuto, dell'Atto Costitutivo, dei regolamenti interni, delle disposizioni che saranno emanate dall'Organo Amministrativo e dall'Assemblea;
- a partecipare alla vita associativa.

5.5 I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Organo Amministrativo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

5.6 La quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte è intransmissibile e non rivalutabile. Inoltre non è frazionabile.

Articolo 6 - PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

6.1 La partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato, tuttavia, il vincolo associativo cessa per:

1. dimissioni volontarie, le quali hanno effetto a decorrere dal momento della ricezione e della verbalizzazione da parte dell'Organo Amministrativo;
2. mancato versamento della quota associativa previsto dall'articolo 5.5 e deliberata nel suo ammontare e nei termini previsti dall'Organo Amministrativo. La decadenza avviene in maniera automatica trascorsi 30 giorni dal termine di versamento richiesto.
3. indegnità deliberata dall'Organo Amministrativo. Contro il provvedimento di indegnità, che deve contenere le motivazioni, è ammesso ricorso attraverso richiesta scritta da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. Quest'ultimo convocherà entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea dei Soci in sede straordinaria che delibererà secondo le modalità stabilite dall'art 9.10. Prima di procedere alla dissoluzione del vincolo associativo per indegnità, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di

esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto;

4. incapacità;

5. morte o estinzione;

6. espulsione. L'espulsione dovrà essere deliberata con decisione dell'Organo Amministrativo assunta a maggioranza e dovrà essere motivata. I motivi di espulsione sono:

- comportamento contrario agli scopi dell'Associazione e persistenti violazioni degli obblighi statutari delle norme del presente statuto;
- ingiustificata assenza a due assemblee consecutive. Non si considera assenza la partecipazione all'assemblea attraverso rappresentante delegato secondo quanto stabilito dall'articolo 9.9 del presente Statuto;
- notevole infrazione al regolamento interno.

Contro il provvedimento di espulsione che deve contenere le motivazioni, è ammesso ricorso attraverso richiesta scritta da inviare al Presidente che convocherà entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea dei Soci in sede straordinaria. Quest'ultima delibererà secondo le modalità stabilite dall'art. 9.10. Prima di procedere all'espulsione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

6.2 La perdita dello status di socio è ratificata e/o deliberata dall'Organo Amministrativo.

6.3 Il socio il cui vincolo associativo si sia sciolto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 7 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

7.1 Tutti gli associati hanno diritto:

- a partecipare alle assemblee;
- a votare direttamente o per delega per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per le eventuali delibere che richiedono l'approvazione dei soci secondo il presente statuto nonché per determinati argomenti per i quali il Consiglio di Amministrazione riterrà necessaria una deliberazione da parte dei soci;
- a recedere dall'associazione.

7.2 Tutti gli associati sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente Statuto, il Regolamento, le deliberazioni degli Organi Sociali e le modalità d'utilizzo dei dati delle ricerche e delle attività;
- a pagare la quota associativa alla scadenza stabilita e i contributi deliberati dall'Organo di Amministrazione per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali o in caso di particolari difficoltà economiche, propriamente valutate dall'Organo di Amministrazione;
- ad evitare ogni iniziativa contrastante con gli obiettivi e con gli scopi dell'Associazione nell'esercizio dell'attività inerente a quest'ultimo.

7.3 Tutta l'attività svolta a favore dell'Associazione si intende onorifica e gratuita e dà diritto ai soli rimborsi spese inerenti all'attività stessa opportunamente giustificati da documentazione in originale, coerente con i regolamenti interni.

7.4 Tutti gli incarichi relativi agli Organi sono onorifici e gratuiti, hanno durata annuale e sono rinnovabili.

Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea generale degli associati;
- Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente o l'Amministratore Unico.

Articolo 9 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

9.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

9.2 Le deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti gli stessi anche se non intervenuti o dissenzienti.

9.3 Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno e di queste assemblee, almeno una è deputata all'elezione dell'Organo Amministrativo; in via straordinaria, ogniqualevolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario.

9.4 L'assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

9.5 Le riunioni sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. La comunicazione deve essere data, per l'assemblea ordinaria, almeno un mese prima della data fissata e, per l'assemblea straordinaria, almeno quindici giorni prima della data fissata. La comunicazione deve avvenire per via telematica tramite email o altro mezzo tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione. In entrambi i casi, la convocazione deve contenere in maniera univoca l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco dei temi da trattare. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9.6 La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno 1/5 (un quinto) degli associati. La richiesta deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico che, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea nelle forme del precedente comma. L'assemblea dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla convocazione.

9.7 L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

9.8 In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

9.9 Ciascun associato può partecipare facendosi rappresentare da un altro associato di sua fiducia. Tale rappresentanza deve essere conferita per iscritto e ciascuno può rappresentare al massimo due associati. Non è invece ammesso il voto per corrispondenza.

9.10 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo per quanto espressamente previsto dai successivi articoli e per lo scioglimento per il quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di ricorso per l'espulsione per indegnità, l'Assemblea deve deliberare con il voto favorevole di almeno i

due terzi degli associati. In ogni caso, è valevole il principio del voto singolo ex art 2532 Codice Civile relativamente alle società cooperative e delle mutue assicuratrici, in quanto compatibile in tema di associazione.

9.11 Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Articolo 10 - SVOLGIMENTO E POTERI DELL'ASSEMBLEA

10.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di sua assenza il sostituto verrà scelto dall'Assemblea generale dei soci secondo i criteri del regolamento interno.

10.2 Il presidente dell'Assemblea nomina ad ogni assemblea il Segretario dell'Assemblea, stabilisce l'ordine dei lavori, concede la parola e modera la riunione.

10.3 L'assemblea si svolge nelle forme indicate dal Regolamento interno e, in via residuale e in quanto compatibili, dal Codice Civile.

10.4 Possono intervenire in assemblea tutti coloro che hanno il diritto di voto. Le persone presenti non aventi la qualità di associato possono intervenire solo se espressamente invitati dal presidente dell'Assemblea, sempre che tale presenza sia stata preannunciata mediante l'ordine del giorno.

10.5 L'Assemblea ordinaria degli associati:

- elegge l'Organo Amministrativo;
- delibera sul preventivo e sul rendiconto annuale presentati dall'Organo Amministrativo;
- delibera su ogni altro argomento proposto dall'Organo Amministrativo oppure su ogni richiesta sottoscritta da almeno otto associati oppure dalla metà più uno qualora l'associazione presenti meno di otto associati;
- delibera sulla perdita della carica dei membri dell'Organo Amministrativo;
- delibera, per giustificati motivi, la sfiducia dell'Organo Amministrativo con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati. In questo caso, l'Organo Amministrativo resta in carica con poteri di ordinaria amministrazione fino a nuova elezione;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di espulsione dall'Associazione e di scioglimento del vincolo associativo per indegnità di cui all'articolo 6.1.

10.6 L'assemblea straordinaria degli associati delibera:

- sulle modifiche dello statuto;
- sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11 - ORGANO AMMINISTRATIVO

11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione lo stesso è composto da tre a undici membri ed al suo interno viene nominato il Presidente.

11.2 L'Organo Amministrativo è eletto dall'Assemblea ordinaria esclusivamente tra gli Associati e dura in carica al massimo tre anni ed è rieleggibile. Sono eleggibili gli Associati aventi i requisiti di cui all'articolo 5.

11.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione attraverso la cooptazione.

Nell'arco della durata naturale del Consiglio d'Amministrazione non è ammessa più di una cooptazione; in caso contrario, l'intero Consiglio decade. La cooptazione avviene attraverso la nomina diretta da parte del Consiglio di Amministrazione ma è perfezionata solo a seguito della accettazione da parte del socio così scelto. I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione vigente.

11.4 Le dimissioni di due amministratori comportano l'immediata decadenza dell'intero Consiglio.

11.5 In caso di decadenza dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata entro trenta giorni l'Assemblea dei soci al fine di eleggere un nuovo organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo decaduto rimane in carica con poteri di ordinaria amministrazione fino alla nuova elezione. L'Organo Amministrativo decade anche a seguito del voto di sfiducia dell'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito dall'articolo 10.5.

11.7 All'Organo Amministrativo spettano tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria salvo quanto di esclusiva competenza dell'Assemblea Generale; esso tra l'altro:

- promuove le iniziative e le attività dell'Associazione;
- delibera in merito agli atti contrattuali;
- approva il Regolamento interno;
- delibera per il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate;
- decide sull'accettazione della domanda dei nuovi associati;
- decide sull'espulsione degli associati indegni;
- delibera sull'adesione dell'Associazione a organizzazioni internazionali e sulla designazione dei delegati dell'Associazione;
- attribuisce mandati sull'esecuzione dei singoli atti nei limiti dei propri poteri;
- predispone i singoli regolamenti interni che dettano norme specifiche per l'attuazione del presente statuto, da sottoporre alla ratifica da parte dell'Assemblea.

11.8 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa e a richiesta della maggioranza dei consiglieri, almeno una volta ogni tre mesi, mediante avviso inviato per via telematica almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In difetto di tale ultimo requisito di convocazione il Consiglio di Amministrazione può ritenersi valido solo in caso di presenza della totalità degli Amministratori.

11.9 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza e sono valide se partecipano almeno la maggioranza dei consiglieri. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione si riunisca con un numero di membri pari, il voto del Presidente vale doppio.

11.10 La perdita della carica di membro del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico è deliberata a maggioranza dei due terzi dall'Assemblea dei soci convocata in sede straordinaria su richiesta di almeno un quinto degli Associati.

Articolo 12 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E L'AMMINISTRATORE UNICO

12.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la firma sociale in quanto legali rappresentanti dell'Associazione di

fronte a terzi e in giudizio.

12.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico in particolare:

- convocano e presiedono le sedute dell'Assemblea degli Associati ed eventualmente del Consiglio d'Amministrazione;
- curano l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed eventualmente del Consiglio di Amministrazione;
- stipulano, con definitiva validità, gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività;
- hanno la possibilità di effettuare pagamenti in nome e per conto dell'Associazione utilizzandone eventuali conto correnti bancari o postali intestati all'associazione;
- curano l'esatta osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti da parte di tutti gli associati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio di Amministrazione, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Articolo 13 - MEZZI PATRIMONIALI

13.1 L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

13.2 In nessun caso potranno essere distribuiti tra gli associati eventuali utili o avanzi di gestione, anche in modo indiretto, derivanti dalla cessione di beni o servizi, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo il caso in cui la destinazione o distribuzione siano previsti dalle legge e ad eccezione dei rimborsi spesa.

13.3 I fondi sono depositati presso l'istituto di credito indicato dall'Organo Amministrativo e indicati nel Regolamento interno.

Articolo 14 - ESERCIZI SOCIALI, PREVENTIVO E RENDICONTO

14.1 Gli esercizi sociali si concludono il trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 L'Organo Amministrativo, al termine di ogni anno, provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario annuale che dovrà essere presentato per l'approvazione entro il 30 aprile all'Assemblea degli Associati.

Articolo 15 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Articolo 16 - SCIOGLIMENTO

L'Associazione può sciogliersi soltanto per deliberazione dell'Assemblea dei soci come precisato dall'articolo 9.10.

Articolo 17 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'Assemblea stabilirà le norme per la liquidazione del patrimonio dell'associazione e nominerà il liquidatore o i liquidatori determinandone i poteri. Una volta riscossi i crediti e pagati i debiti, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della L. 383/2000.

In caso di mancanza di residui attivi si rimanda alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Articolo 18 - ASSENZA DI DIRITTI PATRIMONIALI

I soci dell'Associazione che per qualsiasi motivo abbiano cessato di farne parte, non possono esigere emolumenti di sorta per gli eventuali servizi prestati, come non possono ripetere le contribuzioni versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio.

Articolo 19 - COLLABORAZIONE CON ALTRE ASSOCIAZIONI

È prevista la collaborazione con altre Associazioni che condividono i fini dell'Associazione.

Articolo 20 - MODIFICHE DELLO STATUTO

20.1 Le proposte di modifiche allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dall'Organo Amministrativo o da almeno un quinto degli associati.

20.2 Per poter procedere alla modifica dello statuto è necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria che abbia all'ordine del giorno quest'unico punto. Inoltre, le modifiche devono essere approvate con deliberazioni prese a maggioranza assoluta degli Associati.

Articolo 21 - RIMANDO

Per quanto non previsto nello Statuto si applicano norme del Codice Civile, delle leggi vigenti in materia e del Regolamento interno.

F.to Roberto Nicastro

F.to Giorgio Franceschi

F.to Michele Andreaus

F.to Lino Benassi

F.to Guglielmo Giovanni Reina Notaio L.S.